

**Lunedì 27.03.2004****T.F.R. – Restituzione 2,5%: aspetti fiscali**

Con riferimento alla C.MIUR n. 121 del 7.11.2002 si riportano le seguenti precisazioni.

DIRITTO AL TFR: tutto il personale con contratto a tempo determinato, purchè il servizio sia durato almeno 15 giorni continuativi nell'arco di un mese, ha diritto al TFR.

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 2,50% (art. 1 DPCM 20.12.1999): è stata abolita la contribuzione obbligatoria del 2,50% a carico del dipendente senza peraltro modificare la base imponibile fiscale; ossia la scuola continuerà a calcolare la ritenuta fiscale sempre sulla stessa base in quanto l'ammontare dello stipendio diminuisce del 2,50%.

Esempio

	Ante DPCM 20.12.1999	Dopo DPCM 20.12.1999
Retribuzione	100	97,5
Contributo 2,50%	2,50	0
Base imponibile	<u>97,5</u>	<u>97,5</u>

Quindi possono verificarsi due ipotesi:

1. la scuola ha corrisposto al supplente 97,5 (ossia il netto) agendo correttamente
2. la scuola ha corrisposto 100 (ossia il lordo) quindi lo stipendio è maggiore rispetto al dovuto con conseguente credito nei confronti del dipendente.

RECUPERO DEL CREDITO: se il supplente non è più in servizio occorre che effettui un versamento diretto con causale "restituzione maggiori assegni percepiti (art. 26, comma 19, legge 23.12.1998, n. 448 e art. 1, comma 4, D.P.C.M. 20.12.1999)"



CONSEGUENZE FISCALI IN CAPO AL “SUPPLENTE”: le somme restituite dal supplente rappresentano fiscalmente un “onere deducibile” art. 10 lett. d-bis) del T.U. 917/86. Ciò significa che dai redditi complessivi dell’anno vengono dedotte le somme versate a titolo di maggior stipendio ricevuto in anni precedenti.

Es: il supplente nel 2003 ha redditi pari a 20.000 euro (reddito di lavoro dipendente, redditi di fabbricati, ecc.) ed ha restituito 100 euro.

Reddito complessivo	20.000
Oneri deducibili	100
Reddito netto	<u>19.900</u>

Quindi “il supplente” matura il diritto al rimborso delle imposte su 100 euro restituiti alla scuola. Se l’aliquota d’imposta fosse del 23% il credito d’imposta sarebbe pari a 23 euro.

ASPETTI OPERATIVI: “il supplente” per recuperare tale credito deve presentare al CAF, in sede di predisposizione del 730, la ricevuta del versamento con l’indicazione della causale sopra riportata. La scuola nulla deve rilasciare.

Il “supplente” che ha in essere un rapporto di dipendenza avrebbe potuto far valere il predetto diritto anche in sede di conguaglio fiscale.

LAVORO
DIPENDENTE
C.MIUR n. 121 del
07.11.2002